
Chiusura agevolata liti tributarie: ne beneficiano solo le liti aventi ad oggetto atti impositivi

di [Isabella Buscema](#)

Publicato il 26 Ottobre 2018

Il DL fiscale 119 /2018 prevede il beneficio della chiusura agevolata solo per le liti aventi ad oggetto atti impositivi. Per atto impositivo si intende qualsiasi atto o provvedimento che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo accertando o dichiarando il debito di imposta, avendo l'ufficio l'alternativa tra imporre e non imporre. La ratio della chiusura in parola risponde alla finalità di ridurre il contenzioso esistente nonché, evidentemente, ad esigenze di cassa per l'erario

Il [D.L. fiscale n. 119 /2018](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serie generale n. 247 del 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2018) prevede il **beneficio della chiusura agevolata solo per le liti "aventi ad oggetto atti impositivi"**.

Per "*atto impositivo*" si intende qualsiasi atto o provvedimento che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo del tributo accertando o dichiarando il debito di imposta, avendo l'ufficio l'alternativa tra imporre e non imporre.

La chiusura agevolata delle solo le liti «*aventi ad oggetto atti impositivi*» presenta connotati interessanti e limiti d'appetibilità e di azionabilità.

La **ratio della chiusura** in parola risponde alla **finalità di ridurre il contenzioso esistente** nonché, evidentemente, ad esigenze di cassa per l'erario.

Non si può ignorare che il dubbio interpretativo sul concetto [liti «aventi ad oggetto atti impositivi»](#) deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi dello Statuto quali il **principio affidamento, il principio di collaborazione e buona fede**.

Possono usufruire ^[1] della chiusura agevolata solo le liti «*aventi ad oggetto atti impositivi*».

Non possono rientrare nella nuova disciplina gli atti che hanno natura meramente liquidatoria.

Non rileva il nomen iuris dell'atto poiché occorre appurare in concreto la portata della pretesa; se essa si sostanzia in una rettifica dei dati comunicati dal contribuente trattasi di atto impositivo, altrimenti occorre qualificare l'atto con funzione liquidatoria.

La [cartella di pagamento](#) emessa in base all'articolo 36 bis del Dpr 600/73, per recuperare imposte dichiarate e non versate ovvero per correggere errori commessi dal contribuente (ad esempio, erronea indicazione degli acconti versati) **non ha natura impositiva** ^[2] e dunque non può essere definita.

Viceversa, la cartella emessa sempre in base al medesimo articolo 36 bis, **quando rettifica la dichiarazione di parte d**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento